

ALLEGATO "B1"

"PROGETTO DI COLTIVAZIONE CAVA DI INERTI E REALIZZAZIONE DI UN'OASI TURISTICO-RICREATIVA IN LOCALITA' SAN PIETRO "

COMUNE DI MAZZE' (TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE

PROPONENTI: Ditte I.L.C. s.r.l. & Olivero Mario Escavazioni

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE:

1.1

L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Mazzè, richiesti dalle Ditte istanti:

Foglio n.72 (pp.cc.):17, 14, 112, 35, 36, 40, 53, 54, 55, 67, 68, 69, 134, 70, 71, 79, 80, 81, 141, 90;

1.2

Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art.891 del Codice Civile;

1.3

La massima profondità degli scavi non sia spinta al di sotto della quota assoluta **189 m s.l.m.** indicata negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalle ditte;

1.4

La volumetria massima estratta non superi i **278.000 m³**;

1.5

L'area di cava sia completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 m.;

1.6

Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a **6** ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo; entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Valutazione Impatto Ambientale - Pianificazione e Gestione attività estrattive della Provincia di Torino e all'Amministrazione Comunale, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;

1.7

Sia assolutamente vietato l'emungimento delle acque di falda al fine di ottenere un abbassamento del loro livello medio;

1.8

Le sponde, al fine di garantirne la stabilità a tempo indeterminato ed assicurare il recupero ambientale, dovranno essere profilate secondo la geometria indicata:

- scarpata fuori falda con inclinazione non superiore a 10° sessagesimali nelle due zone ad acque basse indicate in progetto (tavola 4/a- int: planimetria di recupero ambientale);

- scarpata fuori falda con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali su tutto il perimetro del lago, ad esclusione delle zone di cui al punto precedente;

- piano orizzontale di larghezza non inferiore a 2 m posto a quota immediatamente superiore alla massima escursione della falda;

- scarpata sotto falda con inclinazione non superiore a 25° sessagesimali;

1.9

La scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo devono procedere per lotti successivi, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito

recupero ambientale. La coltivazione deve essere attuata procedendo con ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;

1.10

I riporti di materiale sulle scarpate per la realizzazione delle pendenze previste nella configurazione finale siano ottenuti esclusivamente con materiali di sfrido della coltivazione;

1.11

Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere previste in progetto, al fine di impedirne il ruscellamento all'interno del lago di cava;

1.12

Lo spostamento del canale-roggia previsto in progetto avvenga nell'ambito della prima fase dei lavori di coltivazione. Sia assicurata l'officiosità del suddetto canale attraverso periodiche manutenzioni;

1.13

Deve essere garantita l'alimentazione delle sorgenti presenti nell'area ad est del lago di cava, in caso di mancato afflusso delle acque sotterranee, attraverso il sistema di alimentazione (composto da tubazione interrata paratoie e griglie), previsto in progetto (tav. 4/b-int: regimazione acque superficiali e sotterranee). A tal fine potrebbe essere previsto, a seguito delle risultanze di un monitoraggio relativo alla portata delle sorgenti, la necessità di intervenire attraverso un pompaggio delle acque del lago nella tubazione prevista. Deve essere pertanto effettuata una **misurazione mensile delle portate** nel canale originato dalle sorgenti, nel punto in cui è stata effettuata la misurazione citata nel progetto.

Durante il primo anno di coltivazione siano inviate mensilmente le misure delle portate di cui sopra all' Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A. della Provincia; prima dell'inizio dei lavori sia inviata inoltre una relazione di aggiornamento sulla situazione attuale delle sorgenti (indicazione di portata e temperatura);

1.14

Per gli interventi di miglioramento della viabilità di accesso deve essere contattato il Servizio Gestione Viabilità della Provincia, al fine di concordare un idoneo intervento, che minimizzi i consumi di suolo;

1.15

La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;

1.16

Per la realizzazione dei parcheggi siano utilizzate pavimentazioni drenanti con elementi grigliati in cls ed inerbiti o materiale inerte (ghiaietto stabilizzato) oppure sia realizzata una pavimentazione in materiale terroso stabilizzato (tipo cappellaccio). La soluzione prescelta dovrà in ogni caso garantire il deflusso delle acque piovane al di sotto del sedime ed essere armoniosamente inserita nel contesto paesaggistico dell'oasi;

1.17

In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;

1.18

I veicoli da e per la cava dovranno percorrere la Strada Provinciale in direzione sud verso Rondissone, come indicato in progetto; con l'eccezione della quantità di terreno vegetale da riutilizzare per interventi comunali indicati in convenzione;

1.19

Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;

1.20

Le ditte istanti sono tenute a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'**allegato "B2"** costituente normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque di cava, dei rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;

1.21

Le ditte istanti sono tenute ad approntare (art.15.2 punto 14 del DPAE) un progetto annuale di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo ed alla verifica in opera delle previsioni delle valutazioni idrauliche» e (art.15.4 punto 5.8 del DPAE) «un aggiornamento e verifiche topografiche e batimetriche», estese ad un adeguato tratto della Dora Baltea anche nell'intorno dell'area di cava;

1.22

Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A. della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente (utile e scarto), una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica;

1.23

Al fine di valutare la vocazionalità del lago per l'allevamento in estensivo del coregone, attuare un monitoraggio stagionale della stratificazione termica del lago di cava e una valutazione della concentrazione di ossigeno disciolto in corrispondenza degli strati termici individuati; trasmettere, nel **corso del primo anno dall'inizio del monitoraggio**, i dati ottenuti al Servizio Tutela Flora e Fauna della Provincia di Torino.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

2.1

La coltre di terreno vegetale sia accantonata, con potenze non superiori a 2 m e venga rimessa a dimora con una potenza minima di **50 cm** non appena possibile dopo la coltivazione; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive;

2.2.

Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione sia realizzata, compatibilmente con le distanze previste da regolamento comunale, una **quinta arborea di carpino bianco** (*Carpinus betulus*), la cui forma di allevamento sia tale da conseguire la massima densità e frondosità al fine di aumentare gli effetti di mascheramento della centrale di pompaggio;

2.3

Si provveda a sistemare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;

2.4

I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le fasi previste in progetto e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione;

2.5

Le scarpate previo riporto di terreno vegetale siano rinverdite a mezzo di semine e successivo impianto di specie arbustive al fine di ottenere un loro reinserimento nel contesto ambientale;

2.6

Le aree pianeggianti siano rimboschite a mezzo dell'impianto delle specie arboree ed arbustive, ed inerbite, secondo le modalità indicate in progetto. Per quanto attiene il miscuglio da utilizzare al fine di realizzare gli inerbimenti, sia evitato l'impiego di *Cynodon dactylon*, possibile infestante delle colture agrarie limitrofe e si proceda alla semina del miscuglio indicato nella misura di 250 kg di seme/ha dopo adeguata preparazione di una coltre di terreno dello spessore di 50 cm. La preparazione dovrà consistere in un'aratura, un'erpatura e in una concimazione con sostanza organica (letame maturo o compost di qualità) in quantità pari a 250 q.li/ha. Si dovrà quindi procedere con adeguata rullatura e bagnatura mentre sulle scarpate sarà opportuno avvalersi delle tecniche dell'idrosemina;

2.7

Nella zona del bosco naturaliforme, sia evitata l'associazione di specie spiccatamente idrofile con altre mesofite, ma sia scelta l'una o l'altra delle tipologie di bosco (mesofilo o idrofilo), in conseguenza delle condizioni pedologiche di umidità.

2.8

Sia evitato l'impiego di specie non autoctone quali *Salix babylonica* e *Trapa natane*. Tali specie siano sostituite con altre preferibilmente appartenenti allo strato arbustivo, al fine di incrementare la biodiversità complessiva dell'area e la complessità ecosistemica. Sia aumentata quindi la densità di impianto portando ad una copertura del 30%, ossia a circa 1200 p.te/ha.

2.9

Sia uniformata la densità di impianto della vegetazione sulle scarpate tra la zona sud (1000 p.te/ha) e la zona nord (400 p.te/ha) aumentando la densità prevista per quest'ultima anche per migliorare l'effetto filtro e di mascheramento della zona di acque basse nei confronti delle aree a parcheggio posizionate presso l'ingresso;

2.10

Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere ultimati tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

2.11

Al termine della coltivazione, l'area di cava risultante venga riutilizzata per le finalità turistico-ricreative previste nel progetto e nel protocollo d'intesa tra Comune, ditte istanti, Sig. Giovanni Mondino e Sig.ra Alessia Ducler, siglato in data 09/11/2004;

2.12

Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per **tre anni** dalla scadenza dell'autorizzazione;

2.13

Si fa presente che qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

2.14

La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti **1.13, 1.20, 1.21, 1.22**, costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;

2.15

In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa, relativamente al progetto presentato, sia fissato in **233.000 EURO (duecentotrentatremila euro)**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate ai punti **b1 e c2** delle prescrizioni generali;

2.16

La presente cauzione si intende sostitutiva di quella attualmente stipulata

PRESCRIZIONI GENERALI

a) Adempimenti prima dell'inizio e durante i lavori di coltivazione:

- 1) L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio

il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

- 2) L'imprenditore è tenuto a comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998 e s.m.i.
- 3) Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle eventuali attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.
- 4) Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere al Dipartimento ARPA territorialmente competente una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nell'atto conclusivo del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

b) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, le ditte esercenti sono tenute al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; le ditte sono inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

c) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- 1) l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- 2) è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- 3) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 4) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla

Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

d) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978:

- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data due anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
- 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

- e)** Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.